

MORRI
ROSSETTI

ALERT

INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE
IN NOTA INTEGRATIVA



INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE IN NOTA INTEGRATIVA

Il decreto crescita, approvato, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2019, ha modificato in maniera significativa la disciplina contenuta nell'articolo 34, commi da 125 a 128, della Legge n. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Come è noto, a decorrere **dall'esercizio finanziario 2018**, i soggetti che esercitano attività d'impresa sono tenuti a pubblicare nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contribuiti o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi **effettivamente erogati** nell'esercizio finanziario precedente dalle:

- a) pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001;
- b) dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del DLgs n. 33/2013 (*i.e.* enti pubblici ...).

I soggetti che **non** sono tenuti alla redazione della Nota Integrativa (*i.e.* imprenditori individuali, società di persone, microimprese) assolvono l'obbligo comunicativo mediante la pubblicazione delle medesime informazioni ed importi, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A tal riguardo, nella relazione illustrativa al decreto viene precisato che ove tali imprese redigano la Nota Integrativa, l'obbligo di trasparenza può essere assolto all'interno della stessa.

Gli obblighi informativi in commento devono essere adempiuti anche dalle associazioni, dalle fondazioni e della ONLUS che ricevono erogazioni pubbliche, le quali devono pubblicare le informazioni **entro il 30 giugno** di ogni anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Ambito oggettivo

Gli obblighi pubblicitari in commento riguardano sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria **effettivamente erogati** nell'esercizio finanziario precedente.

Con riferimento le singole categorie di erogazioni che devono essere oggetto di comunicazione, si rileva che:

- ✓ **Sovvenzioni e contributi:** devono essere indicate tutte le erogazioni ricevute dalle PA e dagli altri enti richiamati dalla norma (*i.e.* contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto interessi, quota di abbattimento degli interessi ex Nuova Sabatini; contributi ricevuti a vario titolo da parte delle Camere di Commercio);
- ✓ **Vantaggi o aiuti:** non dovrebbero essere oggetto di comunicazione i vantaggi di carattere non selettivo e, quindi, non dovrebbero essere indicati quelli concessi alla generalità dei contribuenti (*i.e.* ACE, le agevolazioni fiscali e i crediti d'imposta). Per quel che concerne, nello specifico gli

aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione dello stesso tiene luogo degli obblighi comunicativi in questione.

Adempimenti informativi

Le imprese devono esporre in Nota Integrativa, in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Tali informazioni devono essere inserite in una sezione distinta della Nota integrativa, chiaramente identificabile. La sezione deve ospitare le somme effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente (**criterio di cassa**). Al fine di evitare l'accumulo di informazioni, viene previsto che l'obbligo di pubblicazione non sussiste se l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti è **inferiore ad euro 10.000** nel periodo considerato.

Regime sanzionatorio

L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute comporta l'obbligo di **restituzione integrale** delle stesse ai soggetti eroganti **entro tre mesi**. I tre mesi decorrono dalla data di pubblicazione del bilancio per le imprese tenute alla redazione della Nota Integrativa o al 30 giugno per gli altri soggetti.

Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti ([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)) *Name
Partner, o* Roberta De Pirro
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))
Responsabile del Centro Studi

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it